CONTRIBUTO AL CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Art. 2

Contributo ordinario al Club alpino italiano

Il contributo annuo ordinario in favore del Club alpino italiano, di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, come elevato, da ultimo, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1985, n. 776, e' ulteriormente incrementato di 220.000 euro per l'anno 2007, di 60.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009. All'onere di cui al comma 1, pari a 220.000 euro per l'anno 2007, a 60.000 euro per l'anno 2008 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 21 agosto 2007, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Contributo al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano
Estremi	Legge 24 luglio 2007, n. 119
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2007

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/contributo-al-corpo-nazionale-del-soccorso-alpino-e-speleologico-del/art-2-contributo-ordinario-al-club-alpino-italiano

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it